STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 53

Obbligo di seguire la via gerarchica

Le istanze ed i reclami devono essere presentati a mezzo del superiore immediato. La mancata osservanza di questa procedura autorizza l'Azienda a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami predetti. Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire al loro indirizzo, per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano presentati, allegando un rapporto contenente le notizie necessarie per deliberare in merito. I dipendenti dell'Azienda possono, tuttavia, presentare direttamente all'autorita' cui sono indirizzati, le istanze ed i reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione con l'osservanza della via gerarchica, non sia loro pervenuta risposta. Sempre per il tramite gerarchico, si possono far pervenire, in sede superiore, pieghi suggellati.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-53-obbligo-di-seguire-la-via-gerarchica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it